



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

STATUTO

STATUTO DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI

<-<-<-<-<-<-<->

ART. 1

(Costituzione)

Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti-Cittaducale, costituito con D.P.R. n.1383 del 27 Settembre 1965, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge 29 Luglio 1957, n. 634 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per effetto dell'adeguamento alle norme della Legge Regionale 29.05.1997 - n.13, assume la denominazione di "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI", con sede in RIETI - Via dell'Elettronica snc.

A norma dell'art. 36 della Legge 5/10/1991 n. 317, il Consorzio è Ente Pubblico Economico.

Fanno parte del Consorzio:

- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI (socio fondatore)
- l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI (socio fondatore)
- il COMUNE DI RIETI (socio fondatore)

- il COMUNE DI CITTADUCALE (socio fondatore)
- la CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A. (socio fondatore)
- l'UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.A. (già BANCA POPOLARE DI RIETI socio fondatore)
- il CONSORZIO BACINI IMBRIFERI MONTANI NERA VELINO (socio fondatore)
- l'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI VAZIA
- l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RIETI
- la FEDERAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO (FEDERLAZIO)
- il COMUNE DI BORGOROSE
- il COMUNE DI FARA IN SABINA

Possono far parte del Consorzio ed esservi successivamente ammessi, a norma dell'art. 6, comma 15 - lettera a) del presente Statuto, Provincia, Comuni, C.C.I.A.A., Banche, Istituzioni Finanziarie o Fondazioni, Associazioni di Categoria, i Consorzi di Imprese, le Comunità Montane, Enti Fieristici, le Università e gli Enti di Ricerca, le Associazioni, gli Enti ed Istituti Pubblici, Economici e non.

ART. 2

(Durata e liquidazione)

La durata del Consorzio è di trenta anni, dalla data di approvazione da parte della Regione Lazio del presente Statuto che può essere prorogata alla scadenza.

In caso di liquidazione dell'Ente, salvo quanto risulterà stabilito dalle norme di Legge in vigore al momento della cessazione dell'attività, il patrimonio netto risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito

come segue:

- Ai Soci fondatori di cui all'atto costitutivo del 21/12/1963 il cinquanta per cento (50%), in proporzione alle quote relative ai conferimenti effettuati;
- A tutti i Soci, compresi quelli di cui al punto precedente, il residuo cinquanta per cento (50%) da computarsi in proporzione agli anni d'appartenenza all'Ente e alle quote relative ai conferimenti effettuati.

In entrambi i casi restano esclusi i Soci non più tali al momento della messa in liquidazione.

ART. 3

(Finalità)

Il Consorzio, come Ente Pubblico Economico, costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel territorio della Provincia di Rieti e nelle ulteriori aree individuate dall'Assemblea Generale, sentiti i Comuni interessati e nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, promuove, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, con il contributo degli Enti locali e delle Associazioni di categoria, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo dell'attività produttiva.

Per i fini di cui al comma 1, il Consorzio, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza provvede in particolare:

- a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, del piano regolatore delle aree di sviluppo industriale;
- b) ad assegnare le aree ad imprese che esercitano attività produttive, industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;

- c) a gestire le aree produttive individuate dallo strumento urbanistico;
- d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
- e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
- f) a curare la promozione dello sviluppo imprenditoriale utilizzando gli strumenti di programmazione previsti da leggi nazionali, regionali e da regolamenti comunitari e programmi di iniziativa comunitaria;
- g) a realizzare e gestire nell'ambito delle vigenti normative direttamente anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati o mediante costituzione di Società di capitali miste, anche con la partecipazione degli Enti locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive ed in particolare:
 1. Realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, rustici industriali, centri intermodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;
 2. Organizzare servizi reali alle imprese ed agli Enti locali in particolare, e fra le altre iniziative, quelle per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi, dei giovani imprenditori;
 3. Realizzare e gestire attività di servizio, quali la gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, sistemi per la trasmissione di dati, fonia, servizi di telecomunicazioni sia per via cavo che per via etere, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili e industriali, smaltimento dei rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei

- prodotti e per le analisi di acque, aria, rifiuti, rumore;
4. Promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura delle zone e della localizzazione industriale ai sensi delle leggi vigenti;
 5. Assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;
 6. Espletare le attività e le funzioni emanate dalla Regione Lazio.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Consorzio può promuovere o partecipare a Consorzi, Società, nonché stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art.15 della Legge 07 Agosto 1990 n.241.

ART. 4

(Gestione economico-finanziaria)

I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

- a) dai conferimenti effettuati dai partecipanti a titolo di fondo consortile oltre che dai conferimenti annuali erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del Consorzio.

Sulla base dei conferimenti al fondo consortile già effettuati, esso è attualmente pari a Euro 764.098,01= così composto:

▪ C.C.I.A.A. DI RIETI	€ 168.318,00
▪ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	€ 168.318,00
▪ COMUNE DI RIETI	€ 129.583,73
▪ COMUNE DI CITTADUCALE	€ 14.625,12
▪ COMUNE DI BORGOROSE	€ 27.888,68

▪ COMUNE DI FARA SABINA	€ 38.217,81
▪ CONSORZIO BACINI IMBRIFERI	
MONTANI NERA-VELINO	€ 28.545,98
▪ AMMINISTRAZIONE SEPARATA	
BENI CIVICI DI VAZIA	€ 16.855,28
▪ CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SpA	€ 67.608,91
▪ UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SpA	€ 32.865,44
▪ FEDERLAZIO	€ 33.053,25
▪ ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI	
DELLA PROVINCIA DI RIETI	€ 38.217,81

- b) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
- c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
- d) dai corrispettivi percepiti in relazione alla attività svolta relativa sia alla vendita di aree ed immobili, sia alla prestazione di servizi a mezzo di impianti di proprietà, sia alla locazione di immobili di proprietà e sia alla prestazione di servizi reali a favore di enti ed imprese;
- e) da ogni altro provento, comunque collegato all'attività consortile, compresi quelli rivenienti da partecipazioni ad altre imprese e società consortili;
- f) dai finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;
- g) da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di privati o di Enti.

ART. 5

(Organi)

Sono Organi del Consorzio:

- a) l' *ASSEMBLEA GENERALE*
- b) il *CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*
- c) il *PRESIDENTE*
- d) il *COLLEGIO SINDACALE*

Tali Organi durano in carica tre anni.

ART. 6

(Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è composta da un rappresentante designato da ciascuno dei Soci partecipanti.

La nomina dei rappresentanti dovrà essere effettuata dai Soci partecipanti con apposito provvedimento formale.

Qualora gli Enti tenuti alla designazione del proprio rappresentante in seno alla Assemblea Generale, non provvedano, l'Assemblea si intende validamente costituita se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza del rappresentante, l'Ente che lo ha designato provvede alla sostituzione con un altro rappresentante.

L'Assemblea Generale, a norma del comma 15 - lettera a) del presente articolo, delibera l'ammissione di nuovi partecipanti, aumenta il numero dei membri garantendo, in ogni caso, che nella composizione dell'Assemblea il numero dei rappresentanti, nominati dalle amministrazioni pubbliche, non sia inferiore al cinquanta per cento più uno (50% + 1) dell'intera Assemblea.

Alle sedute della Assemblea Generale assiste un funzionario del

Consorzio in funzione di Segretario.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di Aprile ed il mese di Settembre.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti rilevanti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta o dal Collegio Sindacale o da almeno la metà dei suoi membri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti il Collegio Sindacale, spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

All'Assemblea possono partecipare anche i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni dell'Assemblea Generale vengono effettuate in prima e seconda convocazione; quest'ultima in un giorno differente dalla prima.

La seduta in prima convocazione è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea Generale, mentre, in seconda convocazione, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'Assemblea Generale deroga a ciò per il caso previsto al successivo comma 15 del presente articolo.

L'Assemblea Generale:

1. approva entro il trenta Settembre il Bilancio di Previsione relativo al successivo esercizio, effettuando anche la verifica dell'ammontare dei conferimenti effettuati dagli Enti Soci;

2. approva entro il trenta di Aprile il Bilancio dell'anno precedente;
3. approva il Programma Triennale di attività e di organizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Assemblea Generale:

- a) determina le modalità d'ingresso dei nuovi soci del Consorzio e le relative quote di conferimento; delibera, con la maggioranza dei due terzi dei Soci, l'ammissione dei nuovi Soci nel rispetto dello Statuto e delle vigenti disposizioni di legge, e le conseguenti variazioni dello Statuto che si rendessero necessarie ai sensi del comma 5 del presente articolo;
- b) nomina il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina due membri effettivi del Collegio Sindacale scelti fra iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;
- d) ratifica la nomina del Presidente del Collegio Sindacale designato dalla Regione;
- e) fissa i compensi del Presidente, del Vice-Presidente, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché l'eventuale ammontare dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali;
- f) delibera a maggioranza dei suoi componenti le eventuali modifiche del presente Statuto, da sottoporre alla approvazione della Regione;
- g) adotta i Regolamenti previsti dal presente Statuto oltre a quello relativo al personale consortile;
- h) delibera, con maggioranza di due terzi dei componenti, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e l'eventuale proroga;
- i) delibera l'adozione del Piano Regolatore dell'Area e degli Agglomerati Industriali;

- l) delibera, se necessario e su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare dei conferimenti annuali a carico degli Enti Soci per il funzionamento del Consorzio tenendo conto delle risultanze di bilancio;
- m) prende atto delle designazioni a membro del Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti designati rispettivamente dal Consiglio Regionale e dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 - comma 1/b - della Legge Regionale 13/97;
- n) determina e delibera, a maggioranza dei suoi componenti, i casi di decadenza o di esclusione dei Soci che avessero comportamenti in contrasto o in conflitto con le finalità statutarie e/o irreversibilmente lesivi degli interessi dell'Ente.

ART. 7

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea Generale a scrutinio segreto ed è composto da sette membri, compreso il Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea Generale.

Un membro è designato dal Consiglio Regionale, uno dalla Camera di Commercio e, gli altri, dai Soci partecipanti.

Il Presidente è eletto con le modalità che seguono, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti a scrutinio segreto dalla Assemblea Generale anche al fuori dei suoi componenti unitamente alle elezioni del Consiglio di Amministrazione. Se

dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che avrà conseguito maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Qualora la convocazione dell'Assemblea sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, con le stesse modalità, purché sia presente la metà più uno dell'Assemblea Generale.

In caso di ulteriore seduta infruttuosa la Giunta Regionale procederà alla nomina di un Collegio di Gestione Commissariale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente, in caso di assenza o d'impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza semplice.

In caso di parità sarà eletto il più anziano di età.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, vigila sull'attività del Consorzio, esercita le funzioni a lui delegate dalla Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Provvede ad inviare alla Giunta Regionale, entro dieci giorni dalla approvazione, da parte della Assemblea Generale, il programma triennale di attività e di organizzazione, il Bilancio di Previsione ed il Bilancio.

Può delegare, sentito il Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente,

compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste un Funzionario del Consorzio con funzioni di Segretario.

Spetta al Consiglio di Amministrazione sovrintendere all'attività del Consorzio.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) la predisposizione, entro il termine del 31 Agosto, del Bilancio di Previsione, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio, al controllo del Collegio Sindacale ed alla approvazione della Assemblea Generale;
- b) la predisposizione del Bilancio dell'anno precedente;
- c) la predisposizione del programma triennale di attività e di organizzazione;
- d) la predisposizione del Piano Regolatore consortile;
- e) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- f) la nomina del Direttore Generale, dei Dirigenti e l'assunzione del personale;
- g) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attività svolta dal Consorzio;
- h) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a società di capitali e/o società consortili miste;
- i) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri enti, società o

commissioni;

- l) l'approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate al Consorzio dalla Regione, dalla Amministrazione Provinciale o da altri Enti;
- m) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente e che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea Generale;
- n) l'approvazione dei Piani Attuativi del Piano Regolatore Generale degli Agglomerati.

Il Consiglio può essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale o dal almeno la metà dei suoi membri.

La seduta è valida se presente almeno la maggioranza dei membri eletti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 8

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi nominati dalla Assemblea Generale e designati rispettivamente: uno effettivo, designato dal Consiglio Regionale, con funzioni di Presidente, due effettivi dalla Assemblea Generale.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti al Registro dei

Revisori contabili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile qualora l'Assemblea Generale non deliberi di affidarlo ad un revisore contabile esterno.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni della Assemblea Generale.

Il Collegio Sindacale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

(Incompatibilità)

L'incarico di componente degli organi di cui ai precedenti articoli è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito del Consorzio.

Altri casi eventuali di incompatibilità potranno essere determinati con Regolamento predisposto dalla Assemblea Generale.

ART. 10

(Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare e avrà quindi inizio con il 1° Gennaio e terminerà con il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 11

(Recesso)

I Soci che dovessero esercitare il diritto di recesso non avranno diritto alla restituzione delle quote versate a qualsiasi titolo, restando ferme tutte le responsabilità agli obblighi di legge.

ART. 12

(Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra Soci o tra Soci e Consorzio in attuazione del presente Statuto, dovranno essere rimesse ad arbitrato presso la Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio più vicina.

ART. 13

(Indirizzi e Controlli Regionali)

Il Consorzio è sottoposto all'indirizzo e controllo della Regione Lazio ai sensi delle vigenti leggi.

Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli Organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, su proposta dell'Assessore all'Industria, può procedere allo scioglimento degli Organi stessi ed alla nomina di un Collegio di Gestione Commissariale composto da tre membri di cui uno Presidente.

La gestione commissariale non può avere durata superiore a mesi sei. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli Organi di amministrazione ordinaria.

ART. 14

(Rinvio)

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti.

ART. 15

(Norme transitorie)

Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso al preesistente “CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI RIETI-CITTADUCALE” succede l’attuale “**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI**”, con sede in RIETI – Via dell’ Elettronica, snc - per effetto dell’adeguamento dello Statuto alle norme della L.R. 13/97.